



Bruxelles, 23.8.2013
COM(2013) 604 final

2013/0293 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nella riapertura parziale del procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan.

- Contesto generale

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'esecuzione di una sentenza del Tribunale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base") ed è il risultato di un'inchiesta svolta conformemente ai requisiti procedurali e sostanziali del regolamento di base.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio del 27 settembre 2010².

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere oggetto di valutazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Il 17 maggio 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso ("avviso di riapertura parziale") pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*³, la riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan.

¹ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 10.

² GU L 254 del 29.9.2010, pag. 10.

³ GU C 138 del 17.5.2013, pagg. 32-34.

Tale riapertura si è resa necessaria in seguito al parziale annullamento, pronunciato dal Tribunale, dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio per quanto riguarda il produttore esportatore pakistano Novatex Ltd ("la Novatex" o "la società interessata"). A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a dare esecuzione alle sentenze del Tribunale. La Commissione europea ha di conseguenza proceduto alla riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni per quanto riguarda la Novatex.

L'allegata proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo modificato nei confronti della Novatex viene presentata dopo che alle parti interessate è stato accordato il tempo sufficiente per formulare osservazioni sulle informazioni finali rivedute del 25 giugno 2013.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento da pubblicare quanto prima nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁴ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010⁵ ("il regolamento impugnato"), il Consiglio ha istituito un dazio antisovvenzioni definitivo compreso tra 44,02 EUR la tonnellata e 139,70 EUR la tonnellata sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5 e originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.
- (2) Il 6 dicembre 2010 il produttore esportatore pakistano che ha collaborato all'inchiesta, ossia la Novatex Ltd ("la Novatex" o "la società interessata"), ha presentato al Tribunale un ricorso chiedendo l'annullamento del regolamento impugnato nella parte riguardante il ricorrente⁶.
- (3) L'11 ottobre 2012 il Tribunale ha stabilito, nella sentenza relativa alla causa T-556/10 ("la sentenza del Tribunale"), che il fatto che la Commissione e il Consiglio non avessero tenuto conto della modifica dell'importo indicato alla riga 74 della dichiarazione dei redditi per l'esercizio d'imposta del 2008 e l'errore che ne era derivato incidevano sulla legittimità dell'articolo 1 del regolamento impugnato nella misura in cui il dazio compensativo definitivo istituito dal Consiglio eccede quello applicabile in assenza di tale errore. Il Tribunale ha di conseguenza annullato l'articolo 1 del regolamento impugnato per quanto riguarda la Novatex e nella misura in cui il dazio compensativo definitivo eccedeva quello applicabile in assenza dell'errore.
- (4) Nella causa T-2/95⁷ ("causa IPS") il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi

⁴ GU L 188 del 18.7.2009, pagg. 104-105.

⁵ GU L 254 del 29.9.2010, pag. 10.

⁶ Causa T-556/10, Novatex Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.

⁷ Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. Il presente procedimento antisovvenzioni è un esempio di procedimento comprendente varie fasi. Ne consegue che l'annullamento di parte del regolamento antisovvenzioni impugnato non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Inoltre, a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2012. Ciò implica anche la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che ne hanno determinato il parziale annullamento, lasciando immutate le parti non impugate che non sono interessate dalla sentenza del Tribunale⁸. Va osservato che restano valide tutte le altre conclusioni del regolamento impugnato.

- (5) A seguito della sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2012, la Commissione ha parzialmente riaperto, in data 17 maggio 2013, l'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan⁹. La riapertura ha riguardato soltanto l'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Novatex.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori delle materie prime notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell'industria dell'Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita.
- (7) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo modificato nei confronti della Novatex. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione di informazioni.

B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

1. Osservazione preliminare

- (8) Si ricorda che il motivo del parziale annullamento del regolamento impugnato risiede nel fatto che la Commissione e il Consiglio avrebbero dovuto tener conto dell'avvenuta modifica dell'importo indicato alla riga 74 della dichiarazione dei redditi della società per l'esercizio d'imposta del 2008.

2. Osservazioni delle parti interessate

- (9) Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, la Novatex ha osservato che, in seguito alla sentenza dell'11 ottobre 2012, il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti delle importazioni nell'Unione europea di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan avrebbe dovuto essere ridotto dell'1,02%. La Novatex ha inoltre precisato che il dazio compensativo applicabile nei suoi confronti avrebbe dovuto essere fissato al 4,1% o a 35,39 EUR la tonnellata a decorrere dal 1° giugno 2010 (presunta data di entrata in vigore del dazio provvisorio).
- (10) Non sono pervenute altre osservazioni di carattere sostanziale sulla riapertura parziale.

3. Analisi delle osservazioni

⁸ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio*, Racc. 1998, pag. II-3939.

⁹ GU C 138 del 17.5.2013, pagg. 32-34.

- (11) Sulla scorta dell'analisi delle osservazioni di cui sopra, si conferma che l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 per quanto riguarda la Novatex in quanto il dazio compensativo definitivo eccedeva quello applicabile in assenza dell'errore rilevato dalla Corte, non dovrebbe determinare l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento.
- (12) Tenuto conto della modifica alla riga 74 della dichiarazione dei redditi della Novatex, il ricalcolo dell'aliquota del dazio antisovvenzioni applicato a tale società dà luogo a un importo rettificato pari a 35,39 EUR/tonnellata.
- (13) L'aliquota rivista del dazio deve in effetti essere applicata retroattivamente, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010. In forza dell'articolo 2 di tale regolamento, detta aliquota si applicherà anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) N. 473/2010 della Commissione che istituisce un dazio compensativo provvisorio. Il regolamento della Commissione è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ovvero il 2 giugno 2010 (e non il 1° giugno 2010 come sostenuto dalla Novatex).

4. Conclusioni

- (14) Tenuto conto delle osservazioni formulate e dell'analisi che ne è stata fatta, si conclude pertanto che per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale si debba rivedere l'aliquota del dazio compensativo applicabile alla Novatex, che dovrebbe essere ridotto da 44,02 EUR/tonnellata a 35,39 EUR/tonnellata. Dato che durante il periodo dell'inchiesta la Novatex era, in Pakistan, l'unico produttore esportatore del prodotto in esame, l'aliquota così rivista del dazio si applica a tutte le importazioni dal Pakistan. L'aliquota rivista del dazio deve essere applicata retroattivamente, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010. In forza dell'articolo 2 del medesimo regolamento, detta aliquota rivista deve essere applicata anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 473/2010 della Commissione che istituisce un dazio compensativo provvisorio.
- (15) Le autorità doganali devono essere incaricate di procedere al rimborso dei dazi pagati in eccesso rispetto all'importo di 35,39 EUR/tonnellata sulle importazioni interessate, nel rispetto della normativa doganale vigente.

C. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

- (16) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva dare esecuzione alla sentenza del Tribunale. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (17) Non è però pervenuta alcuna osservazione di carattere sostanziale.

D. MODIFICA DELLE MISURE

- (18) Sulla base dei risultati della riapertura parziale, si considera opportuno modificare il dazio compensativo applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario del Pakistan, fissandolo a 35,39 EUR/tonnellata.
- (19) Il presente procedimento non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento impugnato, vale a dire il 30 settembre 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio è così modificata:

Paese	Dazio compensativo definitivo (EUR/tonnellata)
Iran: tutte le società	139,70
Pakistan: tutte le società	35,39
Emirati arabi uniti: tutte le società	42,34

2. L'aliquota rivista del dazio per il Pakistan, pari a 35,39 EUR/tonnellata, si applica a decorrere dal 30 settembre 2010.
3. Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010, nella sua versione iniziale, e gli importi dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che eccedono quelli stabiliti a norma dell'articolo 1 del presente regolamento, sono oggetto di rimborso o sgravio. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa vigente. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*